



REGIONE UMBRIA

Direzione Programmazione Innovazione Competitività dell'Umbria
Coordinamento Territorio Infrastrutture e Mobilità
Servizio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio



*Disciplina paesaggistica per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili*

La **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO**, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14 /2006, non solo fornisce una definizione univoca e condivisa di PAESAGGIO ma individua gli obiettivi per la salvaguardia e gestione del patrimonio paesaggistico.

In particolare il PAESAGGIO ".....svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica... e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;... per ciascun individuo il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e ... la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo".

La stessa Convenzione impegna le parti a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e fondamento della loro identità. Conseguentemente necessita attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione di specifiche misure.

Il paesaggio pertanto deve integrarsi nelle politiche di pianificazione territoriale ma anche in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico.

Il **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO** di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. ha sostanzialmente recepito i principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio, confermandone il suo valore e stabilendo che *"la tutela del paesaggio ... è volta a riconoscere, salvaguardare... i valori che esso esprime"*.

Lo Stato, le Regioni, e gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del PAESAGGIO; le Regioni inoltre sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante Piani

Paesaggistici Regionali.

La Regione Umbria con **legge regionale 26 giugno 2009, n. 13**, riguardante il governo del territorio, individua quale riferimento fondamentale nella pianificazione territoriale la qualità ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l'utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.

Strumento cardine per il raggiungimento di tale finalità è il PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.), strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio sopra richiamati ed in correlazione con il Piano Urbanistico Strategico Regionale (P.U.S.T), *"mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo **obiettivi di qualità paesaggistica**"*.

L'inserimento degli impianti per lo sfruttamento dell'energie rinnovabili, in particolare quella solare fotovoltaica ed eolica, per la loro forte rilevanza paesaggistica, ha richiesto e richiede la messa a punto di strumenti attenti nel governare le trasformazioni territoriali da parte della Regione, che ha peraltro affrontato il problema più volte, con l'obiettivo di contemperare il duplice interesse pubblico di ricorrere in maggior misura allo sfruttamento delle energie rinnovabili e allo stesso tempo di non depauperare il paesaggio umbro, che rappresenta un patrimonio e una risorsa da salvaguardare per la forte valenza turistica e di testimonianza culturale e sociale.

In base alle finalità soprarichiamate, il *Piano Energetico Regionale*, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004 e la D.G.R. n. 729 dell'11 maggio 2005, hanno affrontato il tema dell' inserimento paesaggistico ed ambientale degli *impianti eolici*, nelle more di emanazione delle Linee guida nazionali da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Successivamente, a fronte della aumentata domanda di realizzazione di *impianti fotovoltaici* la Giunta regionale, permanendo la mancanza di linee guida nazionali, per scongiurare rischi di compromissione del paesaggio regionale, ha emanato la D.G.R. n. 420 dell' 8.03.2010 con la quale ha stabilito criteri per l'inserimento paesaggistico degli *impianti fotovoltaici* individuando anche le zone precluse a tali installazioni, , oltre a confermare l'applicazione della D.G.R. n. 729/2005 per l'inserimento degli impianti eolici.

Tenuto conto degli esiti applicativi della D.G.R. n. 420/2010, la Giunta regionale ha emanato la *D.G.R. n. 968 del 05.07.2010* (parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 1016/2010), con la quale sono stati approvati nuovi indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico connesso alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili solare *fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 Kw*,

stabilendo, tra l'altro, modalità di verifica dell'*effetto cumulo* prodotto da più impianti ed individuando le aree non idonee a tali installazioni.

Anche il PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, pre-adottato con D.G.R. n. 1370 del 5 ottobre 2009 ed attualmente in corso di aggiornamento, ha affrontato e affronterà in modo più approfondito gli aspetti dell'inserimento paesaggistico delle installazioni di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, da relazionare al contesto di riferimento progettuale (CRP).

In data **10 settembre 2010** è stato emanato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali con il quale sono state approvate le ***Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.***

Il Decreto soprarichiamato stabilisce tra l'altro, nella parte quarta dell'Allegato al punto 17 (Aree non idonee), che:

- le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui allo stesso punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 del decreto medesimo;
- le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244/2007, come modificato dall'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti;
- nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. dello stesso Allegato.

Il citato Decreto, nella parte quinta dell'Allegato al punto 18 (Disposizioni transitorie e finali), stabilisce che le Regioni, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali, anche con l'eventuale previsione di una diversa tempistica di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 13 e che decorso inutilmente il predetto termine di novanta giorni, le Linee guida si applicano ai procedimenti in corso, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, fatto salvo quanto previsto al punto 18.5. dello stesso Allegato.

Lo stesso Decreto, nell'Allegato 3, stabilisce i **criteri per l'individuazione delle aree non idonee** all'installazione degli impianti in questione con la possibilità di tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti nella medesima area vasta

prescelta per la localizzazione, sia dell'interazioni con altri progetti (il cosiddetto **effetto cumulo**).

A seguito della emanazione delle Linee guida nazionali, la Giunta regionale con D.G.R. n. 2075 del 30.12.2010 ha preadottato i criteri di inserimento paesaggistico degli impianti per lo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili, individuando le aree non idonee e stabilendo modalità di verifica dell'effetto cumulo .

Nelle more del perfezionamento di tale atto interviene il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", con il quale sono state introdotte rilevanti innovazioni in tema di autorizzazioni e procedure amministrative, modificando in parte anche quanto recentemente disciplinato con le Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010.

Con il **Regolamento n. 7 del 29 luglio 2011** della Regione Umbria, si perviene alla "*Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*", che ha per oggetto le procedure autorizzative e l'individuazione delle aree non idonee del territorio regionale all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del d. lgs.vo 28/2011 e del D.M. 10 settembre 2010, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti e così evitare l'attivazione di procedure con elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni.

I criteri di inserimento paesaggistico e l'individuazione delle aree non idonee di cui alla presente disciplina tengono conto delle principali osservazioni pervenute ed espresse attraverso la fase partecipativa.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, occorre tenere conto dei caratteri identitari del paesaggio umbro.

Le componenti paesaggistiche essenziali del **PAESAGGIO UMBRO** sono costituite dai rilievi collinari e montuosi, specie appenninici, dalle pianure vallive, dagli innumerevoli centri storici, di grandi e piccole dimensioni, disseminati sul territorio e prevalentemente collocati sulle alture, dalle ampie zone boscate e da una ricca rete idrografica principale, tra cui spiccano per importanza i fiumi Tevere e Nera.

Inoltre il paesaggio agrario umbro, per la sua matrice storica e per la sua evoluzione, nonché per il carattere della trama agricola, determinata dalla rete delle strade vicinali e da appezzamenti di varia dimensione e colture molto varie, tra le quali spicca in diversi ambiti territoriali quella della vite e dell'olivo, costituisce una peculiarità del tutto speciale, che lo distingue dai paesaggi delle altre regioni italiane.

Il paesaggio umbro rappresenta per la Regione la principale risorsa identitaria

sulla quale è principalmente fondata l'economia turistica regionale e pertanto la sua salvaguardia, nelle sue componenti principali, rappresenta una imprescindibile necessità ed è conseguentemente doveroso preservarne l'identità regolando in modo adeguato le trasformazioni territoriali ed evitando la disseminazione incontrollata di interventi tipologicamente estranei, quali gli impianti (fotovoltaici, eolici, idroelettrici ecc...) alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

E' quindi necessario contemperare l'interesse della tutela paesaggistica del paesaggio umbro con l'interesse connesso all'uso dell'energia da fonti rinnovabili regolamentando la realizzazione dei relativi impianti in modo da non pregiudicare irreversibilmente l'integrità e le peculiarità del paesaggio regionale, individuando le **aree non idonee** alla realizzazione degli impianti per lo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali e dettando prescrizioni per la minimizzazione degli impatti paesaggistici prodotti da tali impianti.

Per ogni tipologia di impianti il Regolamento regionale n. 7/2011, nell'**ALLEGATO C**, individua le **AREE NON IDONEE**, con le relative fonti normative e la relativa specificazione delle incompatibilità paesaggistiche, riscontrate per i seguenti impianti:



Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica con moduli al suolo e potenza superiore a 20 kw



Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile eolica di altezza superiore ad 8 metri e potenza superiore a 50 Kw



Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile idroelettrica



Impianti di produzione di energia elettrica a biomasse, gas derivanti da processi di depurazione e biogas esterni agli edifici e di potenza superiore a 50 kWe



Impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica

A norma dell'articolo 12 comma 3 del **Regolamento n. 7 del 29 luglio 2011** , pubblicato sul BUR in data 5 agosto 2011, le province e i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intende tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare l'Allegato C.

Nell'**ALLEGATO B** (criteri e condizioni) al Regolamento regionale n. 7/2011 per ciascuna tipologia impiantistica sono inoltre indicati i criteri di carattere generale che devono essere seguiti nella progettazione e nella localizzazione degli impianti da realizzare.